SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° giugno 2021, n. **96**.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione XVI della Carta stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

INTERNATIONAL ENERGY FORUM
Charter

RIYADH
22 FEBRUARY 2011

Contents

Section I

The Forum

1. The International Energy Forum (hereinafter "the Forum") is formed in accordance with the following provisions.

2. The Forum is an intergovernmental arrangement that serves as a neutral facilitator of informal, open, informed and continuing global energy dialogue among its membership of energy producing and energy consuming States, including transit States.

3. The Charter does not create any legally binding rights or obligations between or among its members.

4. Each Member State is committed to the global energy dialogue and, consistently with its domestic law and international obligations, participates in the Forum and endeavours, in good faith, to implement the Charter's terms and realize its objectives.

Section II

Objectives

The fundamental aims of the Forum are:

a. fostering greater mutual understanding and awareness of common energy interests among its Members;

b. promoting a better understanding of the benefits of stable and transparent energy markets for the health of the world economy, the security of energy supply and demand, and the expansion of global trade and investment in energy resources and technology;

c. identifying and promoting principles and guidelines that enhance energy market transparency, stability and sustainability;

d. narrowing the differences among energy producing, consuming and transit Member States on global energy issues and promoting a fuller understanding of their interdependency and the benefits to be gained from cooperation through dialogue among them, as well as between them and energy related industries;

e. promoting the study and exchange of views on the inter-relationships among energy, technology, environmental issues, economic growth and development;

f. building confidence and trust through improved information sharing among States; and

g. facilitating the collection, compilation and dissemination of data, information and analyses that contribute to greater market transparency, stability and sustainability.

Section III

Membership

1. Members of the Forum are those States Members of the United Nations which participated at the Ministerial Meeting held in Riyadh on 22 February 2011, and approved and signed the Charter as Members of the Forum on the same day.

2. Any other State Member of the United Nations may become a member of the Forum, provided the following conditions are fulfilled:

    a. it submits a written official communication to the Secretary-General of the Forum expressing its approval of the Charter and the wish to become a Member of the Forum; and

    b. the Executive Board accepts its membership by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the members present and voting.

3. Each Member of the Forum transmits its annual contributions to the Secretariat's annual budget, in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter. Members of the Forum from among the least developed States, as determined by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, are not expected to provide annual contributions.
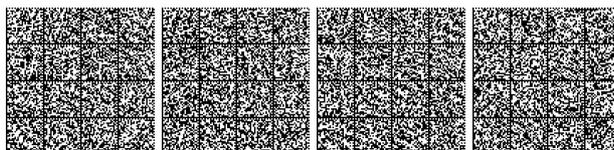
Section IV

Organs

1. The principal organs of the Forum are:

   a. Ministerial Activities;

   b. The Executive Board;

   c. A Secretariat;

   d. An International Support Group;

   e. An Industry Advisory Committee.

2. The organs of the Forum are to endeavour to reach decisions by consensus. In the absence of consensus, unless otherwise indicated, decisions are to be made by a two-thirds majority of the members present and voting. For the purposes of the Charter, the phrase "members present and voting" means members present and casting an affirmative or negative vote. Members which abstain from voting are considered as not voting. The presence of a majority of the members, unless otherwise indicated, is required for any decision to be taken.

Section V

Ministerial Activities

1. Biennial Ministerial Meetings

   a. Ministerial Meetings are the primary body of the Forum and serve as a neutral venue for high level, informal, open, informed and continuing global energy dialogue among the Members of the Forum.

   b. The Executive Board and the Secretariat in coordination with the Host State and Co-Host State(s) prepare, organize and conduct the Ministerial Meeting so that it leads to a focused and result-oriented dialogue in pursuit of the objectives of the Forum.

   c. A Ministerial Meeting is convened, at a minimum, biennially.

   d. The Minister of the Host State acts as the President of the Ministerial Meeting and the Ministers of the Co-Host State(s) act as the vice-President(s) of the Ministerial Meeting.

2. Extraordinary Ministerial Meetings

   a. Extraordinary Ministerial Meetings may be held at the request of at least five (5) Members of the Forum and the approval of the Executive Board.

   b. Any request for an Extraordinary Ministerial Meeting is to be submitted in writing to the President of the forthcoming Ministerial Meeting through the Secretary-General. The President transmits such a request to the Executive Board through the Secretary-General.

   c. The Executive Board makes a decision on such a request within twenty-one (21) days of its receipt.
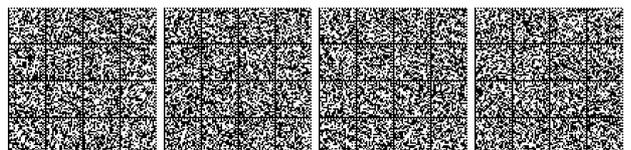
3. Working Groups

a. Ministerial Meetings may establish Working Groups at Ministerial or other levels for the performance of a specific task. Working Groups inform the Ministerial Meeting of the outcome of their work.

b. Any Member of the Forum or the Secretary-General may request the establishment of a Working Group. Such a request is to be submitted in writing through the Secretary-General to the Chair of the Executive Board together with the reasons for its creation. The Executive Board decides on such a request within 60 days of its receipt.

c. Each Working Group established in accordance with paragraph 3(b) informs the Executive Board on the outcome of its work;

d. Any Member of the Forum wishing to participate in a Working Group established in accordance with paragraph 3(b) is to inform the Executive Board prior to the first scheduled meeting of the said Working Group.

4. Ministerial Meeting's Concluding Statements

a. The Host State and Co-Host State(s) of a Ministerial Meeting with the support from the Secretariat prepare and issue a Concluding Statement under their own responsibility at the close of the Ministerial Meeting.

b. A Ministerial Meeting may issue additional and other forms of communication with respect to the outcome of its meeting.
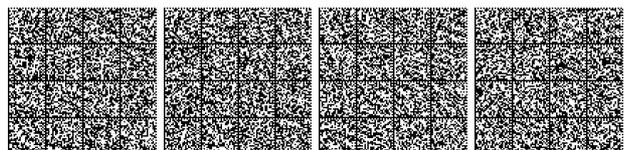
Section VI

Executive Board

1. Functions of the Executive Board

   a. The Executive Board serves as the governing body of the Forum.

   b. The functions of the Executive Board include:

      (i) approval of membership to the Forum in accordance with Section III(2);

      (ii) approval of holding Extraordinary Ministerial Meetings;

      (iii) approval of the theme and programme of the biennial Ministerial Meeting bearing in mind the need for focused and result-oriented dialogue;

      (iv) approval and monitoring of the biennial Programme of Work for the Secretariat taking into consideration such comments as Members of the Forum may have made;

      (v) review and approval of the annual budget of the Secretariat taking into consideration such comments as Members of the Forum may have made;

      (vi) review and approval of the statement of accounts of the Secretariat;

      (vii) approval of the staff and financial regulations of the Secretariat;

      (viii) appointment of an auditor to conduct an annual audit of the Secretariat's accounts;

      (ix) appointment of the Secretary-General from among the nationals of Members of the Forum;

      (x) selection of a Host State and Co-Host State(s) for biennial Ministerial Meetings and when necessary for Extraordinary Ministerial Meetings. In principle, there is one Co-host State for a Ministerial Meeting. However, when appropriate, the Executive Board may select two (2) Co-Host States;

      (xi) establishment of working groups or committees together with functions as deemed appropriate for the prompt resolution of matters brought before the Executive Board; and

      (xii) approval of the establishment, as appropriate, of one or more satellite offices of the Secretariat in location(s) outside the Headquarters of the Secretariat.
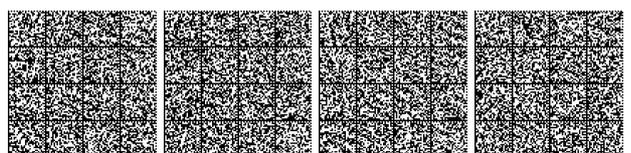
2. Establishment of and membership on the Executive Board

   a. The Executive Board is to be established within one month following the close of the biennial Ministerial Meeting and serves until the close of the next biennial Ministerial Meeting.

   b. The Executive Board is comprised of designated representatives of ministers responsible for energy matters from thirty-one (31) Members of the Forum. The representatives of the International Energy Agency (IEA) and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) are non-voting members of the Executive Board. The Executive Board may invite other intergovernmental bodies to participate on an ad hoc basis as observers in meetings of the Executive Board.

   c. From among the thirty-one (31) members of the Board, twenty-three (23) are to serve as permanent members of the Executive Board and eight (8) as rotating members.

   d. Permanent members of the Executive Board are the Host country of the Secretariat and the eleven (11) largest oil and gas producers and the eleven (11) largest oil and gas consumers as determined in a list of the latest figures collected by the Secretariat as of the 1st of January of the year of the Ministerial Meeting and approved by the Executive Board[1]. The seat of any Member of the Forum which is unwilling to serve as a permanent member of the Executive Board is to be filled by the following Member on the list.

   e. The permanent membership of the Executive Board is to be reviewed biennially and adjusted as determined by the then most current collected figures by the Secretariat as of the 1st of January of the year of the biennial Ministerial Meeting.

   f. Rotating members are to be selected by the permanent members within one month following the establishment of the Executive Board with permanent members.

   g. Rotating members may be appointed for successive terms. However, efforts are to be made to provide the opportunity for Members of the Forum, not qualified to serve as permanent members, to serve as rotating members of the Executive Board.

[1] Members appear on the list of oil and gas producing Member States if their production volume (measured in million tons of oil equivalent) exceeds their consumption volume (measured in million tons of oil equivalent) and on the list of oil and gas consuming Member States if their consumption volume is larger than their production volume. The top oil and gas producers are ranked by production volume, the top oil and gas consumers are ranked by consumption volume.
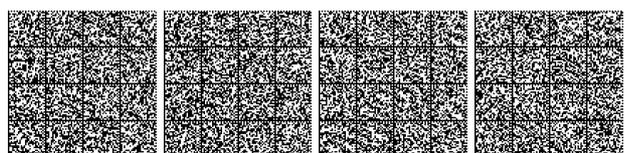
h. In the selection of rotating members, consideration is to be given to achieving a balanced representation among oil and gas producing, consuming and transit states, developed and developing countries; geographical distribution is also to be taken into account. Two (2) or three (3) rotating seats are, however, to be reserved for the Host and the Co-Host State(s) of the forthcoming biennial Ministerial Meeting, unless they are permanent members of the Executive Board.

i. The Executive Board is chaired by the Host State of the forthcoming biennial Ministerial Meeting. Said chairmanship begins at the close of the preceding biennial Ministerial Meeting and concludes at the close of the biennial Ministerial Meeting hosted by that State.

j. The duties of the Chair of the Executive Board are to:

(i) review the agenda and the preparation for each meeting of the Executive Board;

(ii) preside over the meetings of the Executive Board; and

(iii) represent the Executive Board at all Ministerial Meetings of the Forum.

k. The Co-Host is to act as the vice-Chair of the Executive Board. Where there are two Co-Host States, the Executive Board decides which one of them is to act as the vice-Chair.

3. Meetings and conduct of Business of the Executive Board

a. The Executive Board meets at least twice annually. At least one such meeting of the Executive Board is to take place at the Headquarters of the Forum.

b. Additional meetings of the Executive Board may be convened as deemed appropriate by the Chair of the Executive Board and the Secretary-General, or at the request of at least three-quarters of the members of the Executive Board.

c. The presence of at least two-thirds of the members of the Executive Board constitutes a quorum for purposes of conducting the meeting and making decisions.

d. The Executive Board may establish working groups or committees to assist in the performance of the functions assigned to it.
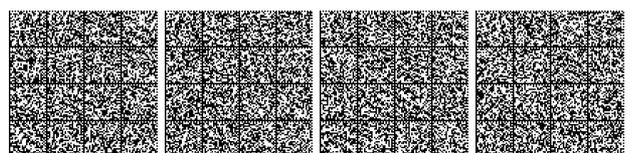
Section VII

Secretariat

1. The Secretariat is the administrative organ of the Forum.

2. The Secretariat plans, organizes and executes activities included and assigned to it in the biennial Programme of Work, takes part in the preparation for the Ministerial Meetings, and performs any additional activities assigned to it by the Executive Board.

3. The duties of the Secretariat also include:

   a. the provision of a neutral platform for dialogue and an exchange of views on issues relating to the objectives of the Forum among Members of the Forum and between Members of the Forum and energy-related industries;

   b. the exchange of energy data and information among energy producing, consuming and transit States, organizations and energy-related industries;

   c. the organization of seminars, symposia, conferences, workshops, training programmes, exhibitions and roundtable discussions on energy-relevant global or regional issues;

   d. the establishment and conduct of dialogue and cooperation with other energy relevant entities in undertaking research and analyses;

   e. outreach to energy entities in the public and private sectors, and to international organizations and non-governmental organizations, to promote the study and exchange of views on the interrelationship among energy, technology, environmental issues, and economic growth and development;

   f. the preparation and dissemination of newsletters, factual and analytical reports, statements and press releases on activities of the Forum;

   g. the provision of assistance to Members of the Forum to ensure that the dialogue among them is more fully focused and result-oriented;

   h. the provision of advisory, operational and logistical services to the Host State of a Ministerial Meeting;

   i. the preparation of a focused agenda, and collection and analyses of pertinent factual information relevant to the agenda of the Ministerial Meetings in order to facilitate discussions on concrete issues;

   j. the provision of assistance to the Host State and Co-Host State(s) with the preparation and issuance of a Concluding Statement;

   k. the preparation of agendas, necessary analyses, reports and provision of assistance to the Executive Board, the International Support Group and the Industry Advisory Committee;

l. the circulation to the Members of the Forum of the proposed biennial Programme of Work and draft annual budget and the transmission to the Executive Board of such comments as Members of the Forum may have made;

m. the circulation to the Members of the Forum of the biennial Programme of Work and annual budget approved by the Executive Board.

4. The Secretariat, in consultations with the Executive Board, is to cooperate closely with the IEA, OPEC, Gas Exporting Countries Forum (GECF), International Gas Union (IGU) and other relevant organizations. It is to work with these organizations on matters of mutual interest while avoiding as far as possible duplication of work. Where appropriate, such cooperation may be arranged through Memoranda of Understanding with the approval of the Executive Board.

5. Each Member of the Forum is to facilitate the work of the Secretariat, in connection with organizing and conducting seminars, colloquia, working groups, training sessions, and other activities of the Forum in the Member's territory.

6. In the performance of their functions, the Secretary-General and the staff of the Secretariat are neither to seek nor to accept instructions from any source external to the Forum.

7. The Secretariat is headed and managed by the Secretary-General.

8. The Secretary-General serves as the chief executive of the Forum and is afforded the independence and authority necessary to conduct the affairs of the Forum in furtherance of its objectives and functions, as provided in the Charter.

9. The Secretary-General in the performance of his or her duties is accountable to the Executive Board.

10. The Secretary-General appoints the staff of the Secretariat from among the nationals of the Members of the Forum and in accordance with staff regulations, bearing in mind the need for geographical balance. The Secretary-General is to consult and seek the advice of the Executive Board prior to appointment of the Directors of Divisions of the Secretariat.

11. The Secretary-General is appointed by the Executive Board for a term of four (4) years. The appointment of the Secretary-General may be extended once for an additional period up to two (2) years. The Secretary-General is based at the Headquarters of the Secretariat.

12. The duties of the Secretary-General are to:

    a. prepare the biennial Programme of Work of the Secretariat to promote and implement the objectives of the Charter and such guiding policies and priorities as may have been set forth by the Ministerial Meetings;

    b. direct the work of the Secretariat and ensure that the biennial Programme of Work is prepared and delivered in a timely and efficient manner;

    c. serve as the secretary of the meetings of the Executive Board;

    d. serve the Executive Board and provide its members with information concerning the on-going activities of the Secretariat and any other information relevant to the work of the Executive Board or requested by the Executive Board;

    e. maintain liaison with Members of the Forum, organizations and energy-related industries on matters concerning the international energy markets;

    f. seek and receive suggestions from representatives of Members of the Forum, organizations and industry participants in the Forum regarding the activities of the Forum;

    g. ensure efficient management of human and financial resources;

    h. commission consultants when necessary to advise on special matters related to the work of the Forum or conduct expert studies when such work cannot be undertaken by the Secretariat;

    i. inform Members of the Forum of their share of contribution to the annual budget of the Secretariat in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter and report thereon to the Executive Board on a regular basis; and

    j. prepare draft budget and other financial reports of the Secretariat for the consideration and approval of the Executive Board.
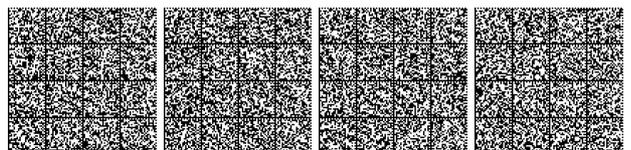
Section VIII

International Support Group

1. The International Support Group is comprised of representatives from members of the Executive Board, the IEA and OPEC Secretariats and from as many Members of the Forum as are willing to participate. Other international organizations may be invited by the Chair of the Executive Board and the Secretary-General to participate in the International Support Group.

2. The International Support Group:

   a. provides the Executive Board and the Secretariat with advice on the structure and themes of the forthcoming biennial Ministerial Meeting, energy policy issues, and possible ways of improving the dialogue among energy producing, and energy consuming Member States, including transit Member States; and

   b. advises and assists the Executive Board and the Secretariat in the implementation of the biennial Programme of Work.

3. The International Support Group is constituted biennially following the close of the biennial Ministerial Meeting and the establishment of a new Executive Board.

4. The International Support Group is chaired by the Chair of the Executive Board.

5. The International Support Group is to meet at least once a year.

Section IX

Industry Advisory Committee

1. The Industry Advisory Committee advises the Executive Board and the Secretary-General on activities of the Forum. The Industry Advisory Committee is to meet at least once a year.

2. The Industry Advisory Committee includes representatives of business enterprises and industry entities which contribute to the Forum and are invited by the Secretary-General, in consultations with the Executive Board, to join the Committee. The representatives of the members of the International Support Group may participate as observers.

3. The Industry Advisory Committee is constituted biennially following the close of the biennial Ministerial Meeting.

4. The Industry Advisory Committee is to elect, by a simple majority, a Chair and an alternate Chair from among its members, at its first meeting following the biennial Ministerial Meeting. The Committee may establish sub-groups for fulfillment of its tasks.
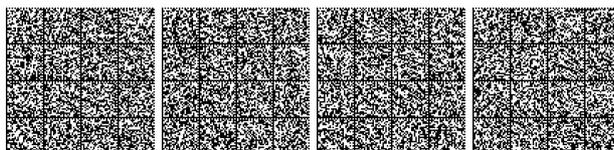
Section X

Budget and Expenditure

1. The Member States are to ensure the provision of adequate and predictable financial resources both to sustain an annual budget for the Secretariat approved by the Executive Board, and to permit long-term planning and the fulfillment of multi-year programs. To achieve these objectives, the activities of the Secretariat are to be financed by the following forms of contribution:

    a. annual contributions by Member States, in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter, payable before 1st of June of each year;

    b. additional contributions and supplemental contributions by Member States to specific additional activities; and

    c. contributions from industry participants in the Business Fora and from other sources.

2. The budgetary year of the Forum is from January 1 until December 31 of each year.

3. The budget of the Secretariat for each budgetary year is to be proposed by the Secretary-General and reviewed and approved by the Executive Board, no later than thirty (30) days before the end of the preceding budgetary year.

4. The Executive Board is to endeavour to make decisions on annual budget and expenditures by consensus. If consensus cannot be achieved, such decisions are made by a four-fifths majority of the members present and voting.

5 The Secretary-General manages the annual budget.

6 Accounts of the Secretariat are to be maintained in US Dollars.

7. An auditor appointed in accordance with Section VI(1)(b)(viii) is to review the annual financial reports of the Secretariat according to international accounting standards and present his or her comments and recommendations to the Executive Board.

8. The Secretary-General, within four (4) months of the end of each budgetary year, is to provide to the Executive Board, for its consideration and approval, an audited annual report which accounts for the activities and the financial status of the Secretariat, including a balance sheet, a cash flow statement and explanatory notes.

9. The Secretary-General circulates the audited annual report approved by the Executive Board to Members of the Forum.

10. All budgetary documents and reports are to be archived electronically by the Secretariat for a period of ten years or for a longer period as may be decided by the Executive Board.
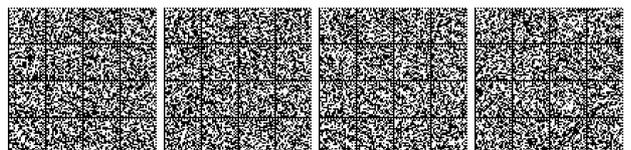
Section XI

Forum Language

The language of the Forum is English.

Section XII

Relations with Relevant Organizations

The Executive Board may establish an appropriate relationship between the Forum and relevant organizations by means of the exchange of Memoranda of Understanding.

Section XIII

Suspension of Voting and Membership on the Executive Board

1. **The vote of a Member of the Forum which is deficient in the payment of its annual contribution to the Secretariat is suspended if the amount of its deficiency equals or exceeds the amount of its annual contribution (in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter) for the preceding year.**

2. **A Member of the Forum on the Executive Board which is deficient in the amount specified in paragraph 1 loses its membership on the Executive Board. Its membership is to resume as soon as the Member is no longer financially deficient.**

Section XIV

Headquarters

1. **The Headquarters of the Forum is in Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia.**

2. **The Secretariat is located in the Headquarters of the Forum and benefits from the immunities and privileges necessary for the performance of its functions in accordance with the Protocol on Headquarters, Immunities and Privileges between the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Secretariat of the International Energy Forum, signed on 30 June 2004 and any amendments thereto.**
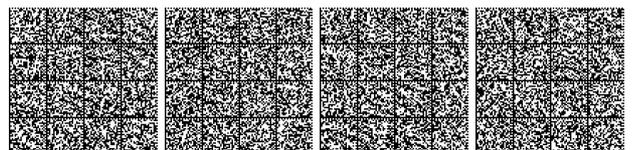
Section XV

Modifications to the Charter and its Annex

1. **Any Member of the Forum may propose modifications to the Charter and its Annex.**

2. **Any proposed modification to the Charter and its Annex is to be submitted in writing to the Executive Board through the Secretary-General.**

3. **Any modification to the Charter and its Annex is to be approved by the Executive Board by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the members present and voting. Such a modification is to be presented to the Members of the Forum at least thirty (30) days prior to the forthcoming Ministerial Meeting.**

4. **Adoption of any modification to the Charter or its Annex by the Ministerial Meeting is to be by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the Members present and voting.**

5. **A modification to the Charter or its Annex becomes effective for all Members of the Forum when four-fifths of the Members have notified the Secretary-General in writing of their approval of such modification.**

6. **The Secretary-General is to notify all Members of the Forum of the effective date of such modification.**

Section XVI

Approval and Effective Date of the Charter

1. The Charter was approved at the Ministerial Meeting on 22 February 2011 held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

2. The Charter becomes effective thirty (30) days following the joining of fifty (50) States as Members of the Forum in accordance with Section III. The Secretary-General is to promptly inform all Member States of the effective date of the Charter.

3. The Charter is to replace the Statute of the Secretariat of the International Energy Forum approved in Isfahan, Islamic Republic of Iran in September 2003 and its subsequent modifications on the date the Charter becomes effective. The Secretariat which was established under the Statute is to become the Secretariat of the Forum and is to henceforth operate under the Charter.

Section XVII

Withdrawals

1. Any Member of the Forum may withdraw from the Forum by submitting a written notification to that effect to the Executive Board through the Secretary-General.

2. Any Member of the Forum which is deficient in the payment of its annual contribution to the Secretariat is deemed to have withdrawn from membership in the Forum if the amount of its deficiency equals or exceeds the amount of its annual contribution (in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter) for the preceding two years. Re-entry to membership is then subject to Section III (2).

Section XVIII

Notification

The Government of the Kingdom of Saudi Arabia, as the Host Country, on behalf of the Members of the Forum, is requested to transmit to the Secretary-General of the United Nations the text of the Charter, with a view to its circulation to the Members of the Organization as an official document of the United Nations.

Annex

Scale of Budgetary Contributions

The share of contribution of Members to the annual budget of the Secretariat is in accordance with the following scale:

a. The minimum for contributions is equal to 0.5% of the Annual Budget of the Secretariat.

b. The maximum for contributions is equal to 6% of the Annual Budget of the Secretariat.

c. Within the above floor and ceiling, Members of the Forum transmit an annual contribution equal to:

For oil and gas consuming Member States[2]:

Annual Budget of the Secretariat times the total consumption of oil and gas of each Member State, divided by the sum of the total oil and gas consumption of consuming Member States, and the total oil and gas production of producing Member States.

For oil and gas producing Member States[3]:

Annual Budget of the Secretariat times the total production of oil and gas of each Member State, divided by the sum of the total oil and gas consumption of consuming Member States, and the total oil and gas production of oil and gas producing Member States.

Without prejudice to (a) and (b) hereinabove, any remaining balance of the budget will be allocated pro rata to the Member States.

d. Least Developed Countries, as determined by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Land-Locked Developing Countries, and Small Island Developing States, are not expected to make annual contributions.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

[2] Oil and gas consuming Member States are defined as those Member States whose oil and gas consumption (measured in million tons of oil equivalent) exceeds its oil and gas production (measured in million tons of oil equivalent).

[3] Oil and gas producing Member States are defined as those Member States whose oil and gas production (measured in million tons of oil equivalent) exceeds its oil and gas consumption (measured in million tons of oil equivalent).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

International Energy Forum
Charter

Fatta a Riyadh, 22 febbraio 2011

Sezione I
Il Forum

1. Il Forum Internazionale dell'Energia (di seguito, "*il Forum*") è formato nel rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Il Forum è un accordo intergovernativo che serve da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali di natura informale, aperto, informato e continuativo tra la sua *membership* di Stati produttori e consumatori di energia, inclusi gli Stati di transito.
3. La Carta non crea alcun diritto legalmente vincolante o obbligazioni fra i suoi Membri.
4. Ogni Stato membro si impegna al dialogo energetico globale e, in conformità con il proprio diritto interno e gli obblighi internazionali, partecipa al Forum e si sforza in buona fede di implementare i termini della Carta e realizzarne gli obiettivi.

Sezione II
Obiettivi

Gli obiettivi fondamentali del Forum sono:

a. favorire una maggiore comprensione reciproca e consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i Membri;
b. promuovere una miglior comprensione dei benefici di mercati energetici stabili e trasparenti per la salute dell'economia mondiale, la sicurezza dell'offerta e della domanda di energia, e l'espansione del commercio e degli investimenti mondiali nelle risorse energetiche e nella tecnologia;
c. Identificare e promuovere principi e linee guida che aumentino la trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia;
d. ridurre le differenze tra Stati Membri produttori, consumatori di energia e di transito sulle questioni energetiche globali e promuovere una comprensione più completa della loro interdipendenza e dei benefici che si possono trarre dalla cooperazione attraverso il dialogo fra di loro nonché tra loro e le industrie legate all'energia;
e. Promuovere lo studio e scambio di opinioni sulle interrelazioni tra energia, tecnologia, questioni ambientali, crescita economica e sviluppo;
f. Costruire fiducia e affidamento attraverso una migliore condivisione delle informazioni tra gli Stati; e

g. facilitare la raccolta, la compilazione e la diffusione di dati, informazioni e analisi che contribuiscono a una maggiore trasparenza del mercato, stabilità e sostenibilità.

Sezione III
Membership

1. Sono Membri del Forum quegli Stati Membri delle Nazioni Unite che hanno partecipato alla Riunione Ministeriale di Riad del 22 Febbraio 2011, e che hanno approvato e firmato la Carta come Membri del Forum quello stesso giorno.
2. Ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite può diventare un membro del Forum, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
   a. presenti una comunicazione ufficiale scritta al Segretario Generale del Forum, esprimendo la sua adesione alla Carta e il desiderio di diventare Membro del Forum; e
   b. il Comitato Esecutivo (*Executive Board*) accetti la sua adesione per "*consensus*" e, in assenza di "*consensus*", da parte dei quattro-quinti della maggioranza dei membri presenti e votanti.
3. Ogni Membro del Forum trasmette i suoi contributi annuali al bilancio annuale del Segretariato, in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta. I Membri del Forum appartenenti agli Stati meno sviluppati, come determinati dall'Ufficio ONU dell'*Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, e Piccole Isole in via di sviluppo*, non sono tenuti a fornire contributi annuali.

Sezione IV
Organi

1. I principali organi del Forum sono:
   a. Attività ministeriali
   b. Il Comitato Esecutivo (*Executive Board*)
   c. Il Segretariato
   d. Un Gruppo di sostegno internazionale
   e. Un Comitato Consultivo Industria.
2. Gli organi del Forum cercano di prendere decisioni per "*consensus*". In assenza di "*consensus*", se non diversamente indicato, le decisioni devono essere prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Ai fini della Carta, la frase "membri presenti e votanti" significa membri presenti e che esprimano voto favorevole o sfavorevole. I membri che si astengono dal voto sono considerati come non votanti. La presenza della maggioranza dei membri, se non diversamente indicato, è richiesta per ogni decisione da prendere.
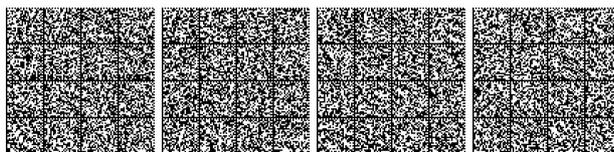
Sezione V
Attività ministeriali

1. Riunioni ministeriali biennali
   a. Le Riunioni ministeriali sono l'organo principale del Forum e servono come campo neutro per un dialogo energetico globale di alto livello, informale, aperto, informato e continuativo tra i Membri del Forum.
   b. Il Comitato Esecutivo ed il Segretariato, in coordinamento con lo Stato ospitante e lo(gli) Stato(i) co-ospitante(i), preparano, organizzano e dirigono la Riunione ministeriale in modo che conduca ad un dialogo mirato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del Forum.
   c. Una Riunione ministeriale è indetta, al minimo, ogni due anni.
   d. Il Ministro dello Stato ospitante agisce da Presidente della Riunione Ministeriale, e i Ministri dello(degli) Stato(i) co-ospitante(i) agiscono da vice-Presidente(i) della Riunione ministeriale.

2. Riunioni ministeriali straordinarie
   a. Riunioni ministeriali straordinarie possono essere tenute a richiesta di almeno cinque (5) Membri del Forum e con l'approvazione del Comitato Esecutivo.
   b. Ogni richiesta di riunione ministeriale straordinaria deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'imminente Riunione Ministeriale attraverso il Segretario Generale. Il Presidente trasmette tale richiesta al Comitato Esecutivo attraverso il Segretario Generale.
   c. Il Comitato Esecutivo prende una decisione su tale richiesta entro ventuno (21) giorni dalla ricezione.

3. Gruppi di lavoro
   a. Le Riunioni ministeriali possono stabilire Gruppi di lavoro a livello ministeriale o ad altri livelli per l'esecuzione di un compito specifico. I Gruppi di lavoro tengono informata la Riunione ministeriale dell'esito del loro lavoro.
   b. Qualunque Membro del Forum o il Segretario Generale possono richiedere l'istituzione di un Gruppo di lavoro. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto, per il tramite del Segretario Generale, al Presidente (*Chair*) del Comitato Esecutivo assieme alle ragioni della sua creazione. Il Comitato Esecutivo decide sulla richiesta entro 60 giorni dalla ricezione.
   c. Ogni Gruppo di lavoro istituito conformemente al paragrafo 3(b) tiene informato il Comitato Esecutivo sull'esito del proprio lavoro;
   d. Qualunque Membro del Forum che voglia partecipare ad un Gruppo di lavoro istituito in accordo col paragrafo 3(b) ne deve informare il Comitato
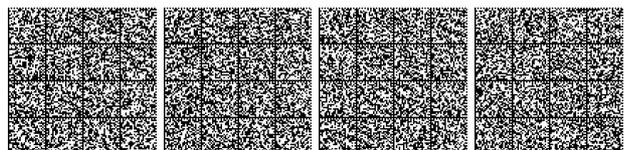
Esecutivo prima del primo incontro in programma del predetto Gruppo di lavoro.

4. Dichiarazioni conclusive della Riunione Ministeriale
   a. Lo Stato ospitante e quello(i) co-ospitante(i) di una Riunione Ministeriale preparano ed emettono, con l'aiuto del Segretariato, una Dichiarazione conclusiva sotto la loro responsabilità al termine della Riunione ministeriale.
   b. Una Riunione ministeriale può emettere ulteriori e altre forme di comunicazione rispetto all'esito della propria riunione.

Sezione VI
Comitato Esecutivo

1. Funzioni del Comitato Esecutivo
   a. Il Comitato esecutivo funge da organo di governo del Forum.
   b. Le funzioni del Comitato esecutivo includono:
      (i) l'approvazione di appartenenza (*membership*) al Forum in conformità con la Sezione III(2);
      (ii) l'approvazione di Riunioni ministeriali straordinarie;
      (iii) l'approvazione del tema e programma della Riunione ministeriale biennale, tenendo presente la necessità di un dialogo mirato e orientato ai risultati;
      (iv) l'approvazione e monitoraggio del Programma biennale di lavoro per il Segretariato, tenendo in considerazione le osservazioni che i Membri del Forum possono aver reso;
      (v) revisione e approvazione del bilancio annuale del Segretariato, tenendo in considerazione le osservazioni che i Membri del Forum possono aver reso;
      (vi) revisione e approvazione del rendiconto del Segretariato;
      (vii) approvazione dello *staff* e dei regolamenti finanziari del Segretariato;
      (viii) nomina di un revisore dei conti, per condurre una revisione annuale dei conti del Segretariato;
      (ix) nomina del Segretario Generale tra i cittadini dei Membri del Forum;
      (x) selezione di uno Stato ospitante e di uno o più Stati co-ospitanti per le Riunioni ministeriali biennali e, quando necessario, per le Riunioni ministeriali straordinarie. In linea di principio, vi è uno Stato co-ospitante per ogni Riunione ministeriale. Tuttavia, se del caso, il Comitato esecutivo può selezionare due (2) Stati co-ospitanti;

(xi) istituire Gruppi di lavoro o comitati insieme con le funzioni ritenute opportune per la tempestiva risoluzione delle questioni portate davanti al Comitato esecutivo; e

(xii) approvare l'istituzione, a seconda dei casi, di uno o più uffici satellite del Segretariato in luoghi fuori dalla Sede centrale del Segretariato.

2. Costituzione e *membership* del Comitato esecutivo.
   a. Il Comitato esecutivo deve essere costituito entro un mese dalla chiusura della Riunione ministeriale biennale e resta in carico fino alla fine della successiva Riunione ministeriale biennale.
   b. Il Comitato esecutivo è composto da rappresentanti designati dei Ministri responsabili per le questioni energetiche dai trentuno (31) Membri del Forum. I rappresentanti dell'AIE (*Agenzia Internazionale dell'Energia*) e dell'OPEC (*Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio*) sono membri senza diritto di voto del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo può invitare altri organismi intergovernativi a partecipare, su una base *ad hoc*, come osservatori alle riunioni del Comitato esecutivo.
   c. Dai trentuno (31) Membri del Forum, ventitré (23) fungono da membri permanenti del Comitato esecutivo e otto (8) come membri a rotazione.
   d. I Membri permanenti del Comitato esecutivo sono il Paese ospitante del Segretariato e gli undici (11) maggiori produttori di petrolio e di gas e gli undici (11) maggiori consumatori di petrolio e di gas, come determinati nella lista degli ultimi dati raccolti dal Segretariato a partire dal 1° gennaio dell'anno della Riunione ministeriale e approvati dal Consiglio esecutivo.[1] Il seggio di qualsiasi Membro del Forum che non sia disposto a servire da membro permanente del Comitato esecutivo, verrà preso dal Membro successivo nella lista.
   e. La *membership* permanente del Comitato esecutivo deve essere rivista ogni due anni e aggiustata come determinato dagli allora più attuali dati raccolti dal Segretariato a partire dal 1° gennaio dell'anno della Riunione ministeriale biennale.
   f. I Membri a rotazione sono scelti dai Membri permanenti entro un mese dalla costituzione del Comitato esecutivo coi membri permanenti.
   g. I Membri a rotazioni possono essere nominati per mandati successivi. Tuttavia, sforzi devono essere fatti per fornire l'opportunità ai Membri del

[1] I Membri appaiono nella lista degli Stati membri produttori di petrolio e di gas se il loro volume di produzione (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera il volume dei loro consumi (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio); appaiono sulla lista dei Paesi membri consumatori di petrolio e di gas se il loro volume di consumo è più grande del loro volume di produzione. I principali produttori di petrolio e gas sono classificati per volume di produzione, i principali consumatori di petrolio e gas sono classificati per volume di consumo.
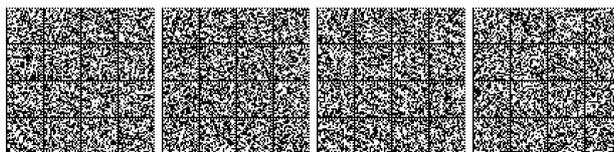
Forum non qualificati per servire da Membri permanenti, a diventare Membri a rotazione del Comitato esecutivo.

h. Nella selezione dei Membri a rotazione, considerazione deve essere data al raggiungimento di una rappresentanza equilibrata tra Stati produttori, consumatori e di transito di petrolio e di gas, sviluppati e in via di sviluppo; va anche presa in considerazione la distribuzione geografica. Due (2) o tre (3) seggi a rotazione devono essere comunque riservati per lo Stato ospitante e lo(gli) Stato(i) co-ospitante(i) dell'imminente Riunione ministeriale biennale, a meno che non siano già Membri permanenti del Comitato esecutivo.

i. Il Comitato esecutivo è presieduto dallo Stato ospitante dell'imminente Riunione ministeriale biennale. La predetta Presidenza inizia al termine della Riunione ministeriale biennale precedente e si conclude al termine della Riunione ministeriale biennale ospitata da detto Stato.

j. I compiti della Presidenza (*Chair*) del Comitato esecutivo sono:
   (i) esaminare l'agenda e la preparazione di ogni riunione del Comitato esecutivo;
   (ii) presiedere le riunioni del Comitato esecutivo; e
   (iii) rappresentare il Comitato esecutivo a tutte le Riunioni ministeriali del Forum.

k. Il Paese co-ospitante funge da vice Presidente (*vice-Chair*) del Comitato esecutivo. Quando ci sono due Stati co-ospitanti, il Comitato esecutivo decide chi dei due deve fungere da vice Presidente.

3. Riunioni e norme di funzionamento del Comitato esecutivo
   a. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno. Almeno una riunione deve aver luogo presso la Sede centrale del Forum.
   b. Ulteriori riunioni del Comitato esecutivo possono esser convocate come ritenuto opportuno dal Presidente del Comitato esecutivo e dal Segretario Generale ovvero a richiesta di almeno tre quarti dei membri del Comitato esecutivo.
   c. La presenza di almeno due terzi dei Membri del Comitato esecutivo costituisce il *quorum* ai fini di condurre la riunione e prendere decisioni.
   d. Il Comitato esecutivo può istituire Gruppi di lavoro o comitati per assisterlo nello svolgimento delle funzioni assegnate.

Sezione VII
Segretariato

1. Il Segretariato è l'organo amministrativo del Forum.
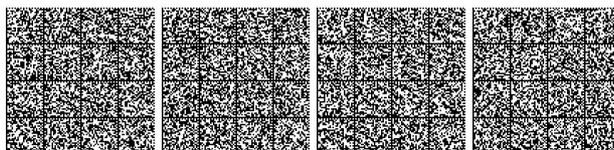
2. Il Segretariato progetta, organizza ed esegue le attività incluse ed assegnategli nel Programma biennale di lavoro, partecipa alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni altra attività assegnatagli dal Comitato esecutivo.
3. I compiti del Segretariato includono anche:
   a. la fornitura di una piattaforma neutrale per il dialogo e scambio di opinioni su questioni relative agli obiettivi del Forum tra i Membri del Forum nonché tra questi e le industrie legate al settore energetico;
   b. scambio di dati e informazioni sull'energia tra Stati produttori, consumatori e di transito, organizzazioni e industrie legate al settore energetico;
   c. organizzazione di seminari, simposi, conferenze, workshops, programmi di formazione, mostre e tavole rotonde su questioni globali o regionali di rilievo energetico;
   d. costituzione e svolgimento di forme di dialogo e cooperazione con altri enti energetici per svolgere attività di ricerca e di analisi;
   e. apertura verso enti energetici nei settori pubblico e privato, e verso organizzazioni internazionali e non governative per promuovere lo studio e lo scambio di opinioni sulle interrelazioni tra energia, tecnologia, questioni ambientali, crescita economica e sviluppo;
   f. preparazione e diffusione di newsletter, rapporti fattuali e analitici, dichiarazioni e comunicati stampa sulle attività del Forum;
   g. la fornitura di assistenza ai Membri del Forum al fine di garantire che il dialogo tra loro sia il più focalizzato possibile e orientato al risultato;
   h. la fornitura di servizi di consulenza, operativi e logistici a favore dello Stato ospitante la Riunione ministeriale;
   i. la preparazione di un'agenda focalizzata, nonché la raccolta e analisi di informazioni fattuali pertinenti e rilevanti per l'agenda delle Riunioni ministeriali al fine di facilitare le discussioni su questioni concrete;
   j. la fornitura di assistenza al Paese ospitante e co-ospitante(i) con la preparazione e l'emissione di una Dichiarazione finale;
   k. la preparazione di agende, le necessarie analisi, rapporti e la fornitura di assistenza al Comitato esecutivo, al Gruppo di supporto internazionale e al Comitato consultivo industriale;
   l. la circolazione tra i Membri del Forum della proposta di Programma di lavoro biennale e la bozza del bilancio annuale nonché la trasmissione al Comitato esecutivo dei commenti che i Membri del Forum possono avere reso;
   m. la circolazione tra i Membri del Forum del Programma di lavoro biennale e del budget annuale approvati dal Comitato esecutivo.
4. Il Segretariato, in consultazione con il Comitato esecutivo, coopera strettamente con AIE, OPEC, GECF (*Gas Exporting Countries Forum*), IGU (*International Gas Union*) e altre rilevanti organizzazioni su questioni di
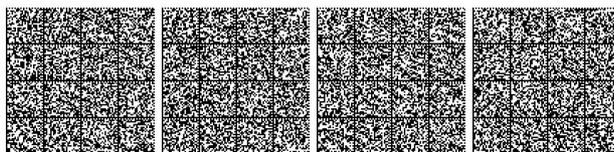
reciproco interesse, evitando per quanto possibile la duplicazione del lavoro. Ove opportuno, tale cooperazione può essere organizzata attraverso *Memoranda of Understanding* con l'approvazione del Comitato esecutivo.

5. Ogni Membro del Forum deve facilitare il lavoro del Segretariato, per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione di seminari, *colloquia* accademici, gruppi di lavoro, sessioni formative, e altre attività del Forum nel territorio del Paese membro.
6. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Segretariato Generale e il proprio staff non devono cercare né accettare istruzioni da alcuna fonte esterna al Forum.
7. Il Segretariato è diretto e gestito dal Segretario Generale.
8. Il Segretario generale funge da *chief executive* del Forum ed è dotato dell'indipendenza e autorità necessarie a condurre gli affari del Forum a sostegno dei suoi obiettivi e funzioni, come previste dalla Carta.
9. Il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile nei confronti del Comitato esecutivo.
10. Il Segretario generale nomina lo staff del Segretariato tra i connazionali dei Membri del Forum e in conformità alla normativa del personale, tenendo presente la necessità di un equilibrio geografico. Il Segretario generale deve consultarsi e chiedere il parere del Comitato esecutivo prima di nominare i Direttori delle Divisioni del Segretariato.
11. Il Segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo per un mandato di quattro (4) anni. La nomina del Segretario generale può essere rinnovata una sola volta per un ulteriore periodo fino a due (2) anni. Il Segretario generale è basato presso la Sede centrale del Segretariato.
12. I doveri del Segretario generale sono:
    a. preparare il programma di lavoro biennale del Segretariato, per promuovere e realizzare gli obiettivi della Carta, le politiche-guida e le priorità stabilite dalle Riunioni ministeriali;
    b. dirigere il lavoro del Segretariato e assicurare che il Programma biennale di lavoro sia preparato e consegnato in modo tempestivo ed efficiente;
    c. fungere da segretario delle riunioni del Comitato esecutivo;
    d. essere al servizio del Comitato esecutivo e fornire ai suoi membri informazioni sulle attività in corso del Segretariato e ogni altra informazione pertinente al lavoro del Comitato esecutivo o richiesta dal Comitato esecutivo;
    e. mantenere il collegamento coi Membri del Forum, organizzazioni e industrie legate all'energia su questioni riguardanti i mercati energetici internazionali;
    f. cercare e ricevere suggerimenti dai rappresentanti dei Membri del Forum, organizzazioni e industrie partecipanti al Forum, per quanto riguarda le attività del Forum;
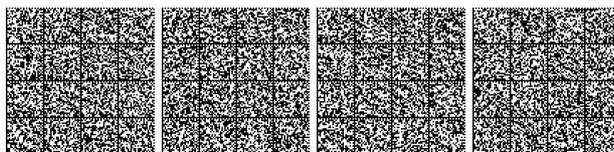
g. garantire una gestione efficace delle risorse umane e finanziarie;
h. incaricare consulenti, quando necessario, su questioni particolari relative al lavoro del Forum o condurre studi di esperti, quando tale lavoro non possa essere effettuato dal Segretariato;
i. informare i Membri del Forum della loro quota di contributo al bilancio annuale del Segretariato, secondo la scala dei contributi di bilancio di cui all'Allegato della Carta e riferire al riguardo con regolarità al Comitato esecutivo; e
j. preparare il progetto di bilancio e altri resoconti finanziari del Segretariato per l'esame e approvazione da parte del Comitato esecutivo.

Sezione VIII
International Support Group

1. Il Gruppo di supporto internazionale è composto dai rappresentanti dei membri del Comitato esecutivo, dei Segretariati dell'AIE e dell'OPEC e da tanti Membri del Forum quanti siano disposti a partecipare. Altre organizzazioni internazionali possono essere invitate dal *Chair* del Comitato esecutivo e dal Segretario Generale per partecipare al Gruppo di supporto internazionale.
2. Il Gruppo di supporto internazionale:
   a. fornisce consulenza al Comitato esecutivo e al Segretariato sulla struttura e sui temi della prossima Riunione ministeriale biennale, su questioni di politica energetica, e sui possibili modi di migliorare il dialogo tra Stati membri produttori e consumatori di energia, compresi gli Stati membri di transito; e
   b. consiglia e assiste il Comitato esecutivo e il Segretariato nell'attuazione del Programma biennale di lavoro.
3. Il Gruppo di supporto internazionale è costituito ogni due anni, dopo la chiusura della Riunione ministeriale biennale e l'insediamento di un nuovo Comitato esecutivo.
4. Il Gruppo di supporto internazionale è presieduto dal *Chair* del Comitato esecutivo.
5. Il Gruppo di supporto internazionale si riunisce almeno una volta all'anno.

Sezione IX
Industry Advisory Committee

1. Il Comitato consultivo Industria consiglia il Comitato esecutivo ed il Segretariato generale sulle attività del Forum. Si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato consultivo Industria include rappresentanti di imprese ed enti industriali che contribuiscono al Forum e sono invitati dal Segretario Generale
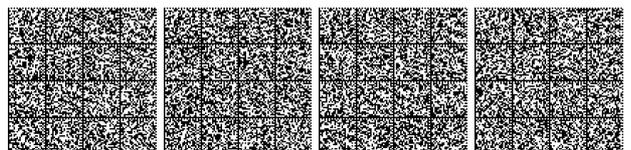
in consultazione con il Comitato esecutivo, ad aderire al Comitato. I rappresentanti dei membri del Gruppo di supporto internazionale possono partecipare come osservatori.
3. Il Comitato consultivo Industria è costituito ogni due anni, dopo la chiusura della Riunione ministeriale biennale.
4. Il Comitato consultivo Industria elegge, a maggioranza semplice, un *Chair* e un *Chair* alternativo tra i propri membri, alla sua prima riunione a seguito della Riunione ministeriale biennale. Il Comitato può istituire sottogruppi per l'adempimento dei propri compiti.

Sezione X
Bilancio e Spese

1. Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate e prevedibili sia per sostenere un bilancio annuale per il Segretariato approvato dal Comitato esecutivo, sia per consentire una pianificazione a lungo termine e la realizzazione di programmi pluriennali. Per realizzare questi obiettivi, le attività del Segretariato devono essere finanziate attraverso le seguenti forme di contributi:
   a. contributi annui da parte degli Stati Membri, secondo la scala dei contributi di bilancio di cui all'Allegato della Carta, da pagare prima del primo giugno di ogni anno;
   b. ulteriori contributi e contributi supplementari degli Stati Membri per specifiche attività aggiuntive; e
   c. contributi da parte dei partecipanti dell'industria nei *Business Fora* e da altre fonti.
2. L'esercizio di bilancio del Forum va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio del Segretariato per ogni esercizio di bilancio è proposto dal Segretario Generale e va esaminato e approvato dal Comitato esecutivo entro e non oltre trenta (30) giorni prima della fine dell'esercizio finanziario precedente.
4. Il Comitato esecutivo cerca di prendere decisioni sul bilancio annuale e sulle spese per "*consensus*". Se il "*consensus*" non può essere raggiunto, tali decisioni vengono prese a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti.
5. Il Segretario Generale gestisce il bilancio annuale.
6. I conti del Segretariato sono mantenuti in Dollari USA.
7. Un revisore dei conti nominato conformemente alla Sezione VI(1) (b) (viii) esamina le relazioni finanziarie annuali del Segretariato secondo i principi contabili internazionali e presenta le sue osservazioni e raccomandazioni al Comitato esecutivo.

8. Il Segretario Generale, entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio di bilancio, fornisce al Comitato esecutivo, per il suo esame e approvazione, una relazione annuale certificata che rappresenta le attività e lo stato finanziario del Segretariato, tra cui uno stato patrimoniale, un rendiconto finanziario e note esplicative.
9. Il Segretario Generale dirama ai Membri del Forum la relazione annuale certificata, approvata dal Comitato esecutivo.
10. Tutti i documenti di bilancio e le relazioni sono archiviati elettronicamente dal Segretariato per un periodo di dieci anni o per un periodo più lungo eventualmente deciso dal Comitato esecutivo.

Sezione XI
Lingua del Forum

La lingua del Forum è l'inglese.

Sezione XII
Relazioni con altre Organizzazioni

Il Comitato esecutivo può stabilire rapporti appropriati tra il Forum e altre organizzazioni per mezzo dello scambio di *Memoranda of Understanding*.

Sezione XIII
Sospensione dal voto e dalla *membership* nel Comitato esecutivo

1. Il diritto di voto di un Membro del Forum che sia in difetto nel pagamento del suo contributo annuo al Segretariato è sospeso se l'importo arretrato è pari o superiore all'importo del suo contributo annuo (in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta) per l'anno precedente.
2. Un Membro del Forum nel Comitato esecutivo che sia in difetto nella quantità specificata al paragrafo 1, perde la propria *membership* nel Comitato esecutivo. La *membership* riprende non appena il Membro non sia più finanziariamente manchevole.

Sezione XIV
Sede centrale

1. La sede centrale del Forum è a Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita.
2. Il Segretariato è collocato nella Sede centrale del Forum e beneficia delle immunità e privilegi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità con il Protocollo sullo stabilimento della Sede centrale, Immunità e
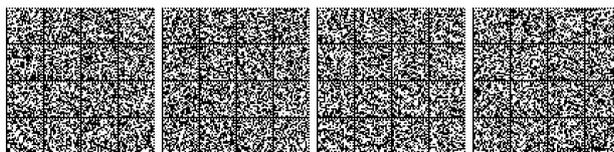
Privilegi firmato il 30 giugno 2004 tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita e il Segretariato dell'International Energy Forum, e relative modifiche.

Sezione XV
Modifiche alla Carta e al suo Allegato

1. Ogni Membro del Forum può proporre modifiche alla Carta e al suo Allegato.
2. Qualsiasi proposta di modifica alla Carta e al suo Allegato deve essere presentata in forma scritta al Comitato esecutivo attraverso il Segretario Generale.
3. Qualsiasi modifica alla Carta e al suo Allegato deve essere approvata dal Comitato esecutivo per "*consensus*" e, in assenza di "*consensus*", a maggioranza dei quattro-quinti dei membri presenti e votanti. Tale modifica deve essere presentata ai Membri del Forum almeno trenta (30) giorni prima della imminente Riunione ministeriale.
4. L'adozione di ogni modifica alla Carta o al suo Allegato da parte della Riunione ministeriale avviene per "*consensus*" e, in assenza di "*consensus*", a maggioranza dei quattro-quinti dei Membri presenti e votanti.
5. Una modifica alla Carta o al suo Allegato entra in vigore per tutti i Membri del Forum, quando quattro-quinti dei Membri hanno notificato al Segretario Generale per iscritto la loro approvazione di tale modifica.
6. Il Segretario Generale notifica a tutti i Membri del Forum la data effettiva di entrata in vigore di tale modifica.

Sezione XVI
Approvazione ed entrata in vigore della Carta

1. La Carta è stata approvata alla Riunione ministeriale del 22 febbraio 2011 tenutasi a Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita.
2. La Carta entra in vigore trenta (30) giorni dopo l'adesione di cinquanta (50) Stati come Membri del Forum, in conformità con la Sezione III. Il Segretario Generale informa prontamente tutti gli Stati Membri della data effettiva di entrata in vigore della Carta.
3. La Carta sostituisce lo Statuto del Segretariato dell'International Energy Forum approvato a Isfahan, Repubblica islamica dell'Iran nel settembre 2003 e sue successive modifiche alla data di entrata in vigore della Carta. Il Segretariato che era stato istituito sotto lo Statuto diventa il Segretariato del Forum e d'ora in poi opererà sotto la Carta.

Sezione XVII
Recessi

1. Qualsiasi Membro del Forum può recedere dal Forum inviando una notifica scritta in tal senso al Comitato esecutivo attraverso il Segretario generale.
2. Qualsiasi Membro del Forum che sia in difetto nel pagamento del suo contributo annuo al Segretariato si considera receduto dalla *membership* del Forum se l'importo dell'arretrato è pari o superiore all'importo del suo contributo annuo (in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta) per i due anni precedenti. Il rientro nella *membership* è soggetto alla Sezione III (2).

Sezione XVIII
Notifica

Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, quale Paese ospitante, per conto dei Membri del Forum, è richiesto di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta, in vista della sua circolazione ai Membri dell'Organizzazione come documento ufficiale delle Nazioni Unite.

Allegato
Scala dei contributi di bilancio

La quota del contributo dei Membri al bilancio annuale del Segretariato è in conformità con la seguente scala:

a. Il minimo per i contributi è pari allo 0,5% del bilancio annuale del Segretariato.
b. Il massimo per i contributi è pari al 6% del bilancio annuale del Segretariato.
c. Entro i limiti minimi e massimi sopra indicati, i Membri del Forum trasmettono un contributo annuale pari a:

Per i Paesi membri consumatori di petrolio e gas:[2]
Bilancio annuale del Segretariato moltiplicato per il consumo totale di petrolio e gas di ogni Stato membro, diviso per la somma del consumo totale di petrolio e di gas da parte degli Stati membri consumatori, e la produzione totale di petrolio e di gas degli Stati membri produttori.

[2] Sono definiti Stati membri consumatori di petrolio e di gas quegli Stati membri il cui consumo di petrolio e gas (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera la loro produzione di petrolio e di gas (misurata in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).

Per i Paesi membri produttori di petrolio e gas:[3]

Bilancio annuale del Segretariato moltiplicato per la produzione totale di petrolio e gas di ogni Stato membro, diviso per la somma del consumo totale di petrolio e di gas da parte degli Stati membri consumatori, e la produzione totale di petrolio e di gas degli Stati membri produttori.

Senza pregiudizio dei precedenti punti (a) e (b), ogni residuo saldo del bilancio sarà ripartito *pro rata* agli Stati Membri.

d. I Paesi meno sviluppati, come determinati dall'Ufficio ONU dell'Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, e Piccole Isole in via di sviluppo, non sono tenuti a fornire contributi annuali.

[3] Sono definiti Stati membri produttori di petrolio e di gas quegli Stati membri la cui produzione di petrolio e gas (misurata in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera il loro consumo di petrolio e di gas (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).
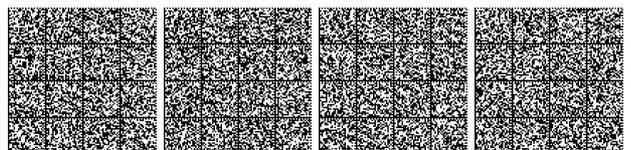
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1143):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (GOVERNO CONTE-I) il 13 marzo 2019.

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 17 aprile 2019, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 10ª (industria).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 18 giugno 2019 e il 29 ottobre 2019.

Esaminato in aula e approvato il 30 ottobre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2232):

Assegnato alla III commissione permanente (affari esteri e comunitari) in sede referente il 5 novembre 2019, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), X (attività produttive).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 1° settembre 2020 e il 13 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 2 novembre 2020 e approvato, con modificazioni, il 23 marzo 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 1143-B):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 31 marzo 2021, con il parere della commissione 5ª (bilancio).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente, il 4 maggio e il 25 maggio 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 26 maggio 2021.

21G00102

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 24 giugno 2021.

Modifiche del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Viste le delibere in data 23 giugno 2021 con le quali il Consiglio superiore della magistratura ha approvato:

la modifica dell'art. 12, comma 2, del regolamento interno;

la modifica dell'art. 38, sostituendo i commi 3 e 4, eliminando i commi 5, 6 e 7 del regolamento interno ed introducendo, dopo l'art. 38, l'art. 38 *bis*, nonché la modifica degli articoli 77, comma 2 e 81, comma 5, del regolamento interno;

la modifica dell'art. 46 del regolamento interno, riformulando in particolare il contenuto del comma 5, nonché la numerazione originaria dei commi successivi, aggiungendo il comma 8;

Decreta:

La modifica del comma 2 dell'art. 12 del R.I. nei termini di seguito indicati:

Art. 12.
Magistrati addetti alla segreteria. Nomina dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio Studi e Documentazione

«2. Le nomine dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio Studi e Documentazione sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta della Terza commissione d'intesa con il Comitato di Presidenza. Il Consiglio, con circolare approvata su proposta della Terza commissione, stabilisce le modalità della selezione pubblica.».

La modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 38 R.I. nei termini di seguito indicati:

Art. 38.
Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

«3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione ai sensi dell'art. 47.

4. Si applica, in quanto compatibile, il comma 8 dell'articolo 38 bis, fatta esclusione del primo inciso.».

L'eliminazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 38 R.I.
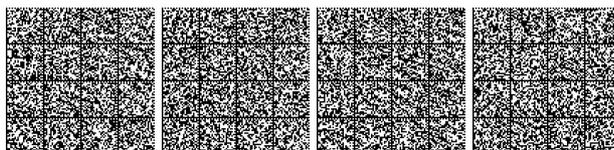
L'inserimento dopo l'art. 38 R.I. del seguente art. 38 *bis* R.I.:

Art. 38 *bis*
Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi per specifici uffici della Corte di Cassazione, per la designazione dei Procuratori europei delegati e per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

«1. La procedura di voto di cui al presente articolo trova applicazione per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi per gli uffici del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo delegato, nonché per il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

2. Nei casi di cui al comma precedente, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla circolare in tema di designazione dei Procuratori europei delegati, la Commissione competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, pubblica il relativo bando sul portale unico istituzionale e ricorre alle ulteriori forme di pubblicità atte a garantire la generalità e la tempestività dell'informazione.

3. La Commissione, trascorso un congruo termine dalla data di pubblicazione del bando, indica, per ciascuna proposta da essa presentata al Consiglio, il punteggio attribuito a ciascun candidato, parametro per parametro e complessivo, secondo i criteri fissati dalle relative circolari.

4. Prima dell'inizio della discussione in Consiglio è ammessa la presentazione di modifiche alla proposta o alle proposte della Commissione, con motivata indicazione del diverso punteggio da attribuire, complessivamente e per singoli parametri, a ciascun singolo candidato.

5. Se è stata formulata una sola proposta e non sono state presentate modifiche questa è posta in votazione con le modalità previste dall'articolo 45.

6. Qualora siano state formulate anche a seguito di modifiche presentate in adunanza plenaria a norma del comma quarto due o più proposte, si procede prima a porre in votazione, con le modalità stabilite dall'articolo 45, l'approvazione dei criteri generali di valutazione delle singole proposte e, subito dopo, il punteggio attribuito ai candidati che abbiano ricevuto la medesima valutazione, per ciascun parametro, in tutte le proposte presentate.

7. Qualora non vi siano candidati che abbiano ricevuto medesima valutazione, per ciascun parametro, in tutte le proposte formulate, e comunque rispetto ai candidati per i quali non sia realizzata questa condizione, il Consiglio procede, con le modalità previste dall'articolo 45, all'attribuzione, per ciascun candidato, del punteggio da assegnare. La votazione ha luogo candidato per candidato, in ordine alfabetico crescente. Per ciascun candidato il Consiglio procede, con unica votazione, a votare le proposte formulate; qualora nessuna di esse consegua, all'esito della votazione, la maggioranza dei voti validamente espressi, vengono portate ad ulteriore votazione le sole due proposte che, anche se tra di esse paritarie, abbiano conseguito il maggior numero di voti e tra queste ultime si intende approvata quella che, all'esito dell'ulteriore votazione, consegue più voti. In caso di persistente parità di voti, si applica l'art. 47, comma 5.

8. La graduatoria dei magistrati assegnatari viene determinata all'esito delle votazioni di cui al comma 7, collocando in ordine di anzianità decrescente nel ruolo i candidati che, all'esito della votazione, hanno riportato eguale punteggio complessivo. Quando, in esito alle deliberazioni del Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale è trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso la segreteria generale. Dell'avvenuto deposito viene data immediata comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei sette giorni successivi, possono formulare osservazioni e chiedere che sul coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in assenza di tale richiesta, la deliberazione si intende definitivamente approvata.

9. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può contestualmente segnalare al Ministro della Giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.».

La modifica dell'art. 46 del R.I., riformulando in particolare il contenuto del comma 5, nonché la numerazione originaria dei commi successivi aggiungendo il comma 8 nei termini di seguito indicati:

Art. 46.
Questioni incidentali

«5. Terminato l'esame delle richieste di rinvio, delle questioni preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento.

Il Consiglio potrà acquisire direttamente documentazione presente negli atti del Consiglio o da richiedere ai dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione o ai Consigli giudiziari e, all'esito, potrà deliberare il ritorno in commissione o decidere nel merito.

Gli adempimenti istruttori diversi da quelli di cui al capoverso precedente sono demandati alla competente Commissione, che potrà comunque compiere anche ogni altro atto istruttorio ritenuto necessario ed eventualmente, al termine dell'istruttoria, modificare la proposta originaria.

In ogni caso il Presidente della seduta può, preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute che si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, i componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta.
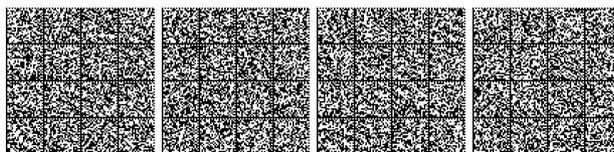
7. I richiami al regolamento, sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, sulla posizione della questione o sulla priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

8. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzate di mano. Sulla questione preclusiva, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua comunque un'unica votazione. Nel concorso di più proposte intese alla sospensione o al rinvio della discussione a date diverse, il Consiglio è chiamato prima a deliberare sul rinvio o sulla sospensione e poi, in seguito all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o sulle richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi del comma 5, una successiva nuova richiesta, anche se diversamente motivata, non è ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o elementi sopravvenuti.».

La modifica del comma 2 dell'art. 77 del R.I. nei termini di seguito indicati:

Art. 77.
Relazione delle Commissioni

«2. Salvo quanto previsto dall'art. 38 *bis*, commi 6 e 7, se una delibera concerne più persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona, purché l'esito di ciascuna deliberazione mantenga piena autonomia di effetti. Si applica in tal caso l'art. 49, comma 2, ultimo periodo.».

La modifica del comma 5 dell'art. 81 del R.I. nei termini di seguito indicati:

Art. 81.
Esame degli emendamenti e votazione per parti separate della proposta cui non sono riferiti emendamenti

«5. Se non sono presentati emendamenti, quando il testo di una proposta da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più soggetti od oggetti, ed è suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato normativo e logico, salvo quanto previsto dall'art. 38 *bis*, commi 6 e 7, è comunque ammessa la votazione per parti separate e si applica l'art. 49, comma 2, ultimo periodo. La proposta può essere avanzata da ciascun componente; su di essa il Consiglio delibera per alzata di mano e senza discussione.».

Dato a Roma, addì 24 giugno 2021

MATTARELLA

Il segretario generale: VIOLA

21A03984

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2021.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Aquilanti Pelagalli Rossano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 28 ottobre 2020;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Aquilanti Pelagalli Rossano di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 20 maggio 2021 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Aquilanti Pelagalli Rossano, nato a San Severino Marche (MC), il 21 settembre 1951.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1527

21A03813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2021.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Goich Wilma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 2 luglio 2020;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Goich Wilma di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 20 maggio 2021 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Goich Wilma, nata a Cairo Montenotte (SV) il 16 ottobre 1945.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1475

21A03814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2021.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Gattini Lucilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 28 ottobre 2020;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Gattini Lucilla di euro 24.000,00 annui;
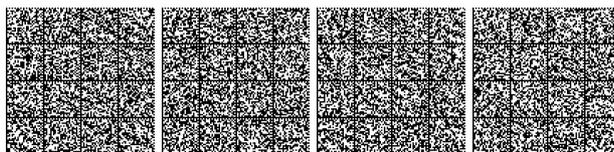
Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 20 maggio 2021 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Gattini Lucilla, nata a Firenze il 1° agosto 1951.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1498

21A03815

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 maggio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «FACTS», relativo al bando «JPI Oceans» call 2018. (Decreto n. 1128/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 -, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di program-

mi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
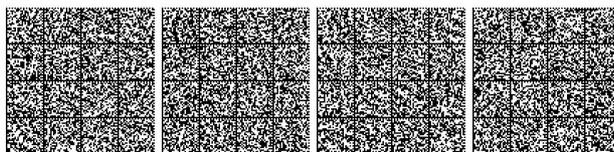
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le «Linee guida» al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il bando internazionale della *Joint Programming Initiative Oceans*, «*Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment*», pubblicato dalla JPI in data 20 novembre 2018, con la scadenza per la presentazione delle *full-proposal* fissata al 28 febbraio 2019;

Atteso che il MUR partecipa alla predetta *Call* con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2018, cap. 7245, nella forma di contributo alla spesa;

Considerato l'avviso integrativo prot. n. 177 del 6 febbraio 2019 che descrive i criteri di eleggibilità e le modalità di partecipazione, così come le intensità di finanziamento utilizzate ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei proponenti italiani che partecipano ai progetti riferiti alla *Call* di cui trattasi;

Vista la domanda di finanziamento MICROPLASTICC18_00018 del 28 febbraio 2019 relativa al progetto di cooperazione internazionale dal titolo «FACTS - *Fluxes and Fate of (Small) Microplastics in Northern European Waters*» nel quale il CNR si pone come obiettivo quello di studiare la distribuzione microplastica in Artico nel 2018. Stima trasporto orizzontale con modello MITgcm a risoluzione ~ 250 m nel *Fram strait*. Studio trasporto verticale e re-analisi di serie temporali di trappole alle *Svalbard* e modello 3D;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee,* riunitosi a Bruxelles il 6 settembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto «FACTS»;

Vista la nota n. 6131 del 20 aprile 2020, a firma del dott. Consoli, dirigente dell'Ufficio VIII di questa Direzione generale, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «FACTS»;
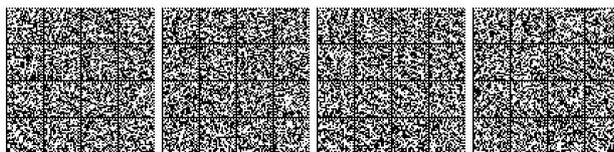
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto figura il seguente proponente italiano:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto scienze marine (CNR-ISMAR) con sede legale in Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F, 30122 Venezia (VE), codice fiscale del CNR 80054330586 e struttura operativa coinvolta CNR – ISMAR Sezione di Lerici con sede in Forte Santa Teresa Pozzuolo di Lerici, 19032 Lerici (SP), pec: protocollo.ismar@pec.cnr.it;

Considerato che il costo complessivo del progetto «FACTS» è pari a euro 144.150,00, per attività di ricerca fondamentale;

Visto il *Consortium Agreement* siglato tra i partecipanti al progetto «FACTS» con il quale vengono stabilite, tra l'altro, la data di avvio delle attività progettuali, il 1º settembre 2020 e la loro conclusione il 31 agosto 2023, durata trentasei mesi;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1204 del 29 luglio 2020 (reg. UCB n. 1436 del 7 agosto 2020), con il quale sono stati nominati gli esperti tecnico scientifici per la valutazione *in itinere* nel progetto «FACTS», nel numero di un titolare e tre sostituti, così come proposti dal CNGR nella seduta del 22 maggio 2020;

Vista la nota n. 13069 del 1º settembre 2020 con la quale è stato conferito l'incarico di valutazione del progetto «FACTS» all'esperto tecnico scientifico prof.ssa Alessandra Cincinelli;

Atteso che la prof.ssa Alessandra Cincinelli in data 4 maggio 2021 ha approvato il capitolato tecnico, aggiornato dai proponenti in data 29 gennaio 2021, con nota prot. n. 1436, e allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA CAR 4452 (Bando ID 35182) id n. 5605592 /2021 COR 5308929 per il CNR ISMAR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11690285 del 14 aprile 2021 per il CNR;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale MICROPLASTICC18_00018 dal titolo «FACTS - *Fluxes and Fate of (Small) Microplastics in Northern European Waters*», presentato ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 da:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto scienze marine (CNR-ISMAR) in risposta al bando internazionale della *JPI OCEANS* call 2018, «*Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment*», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1º settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.
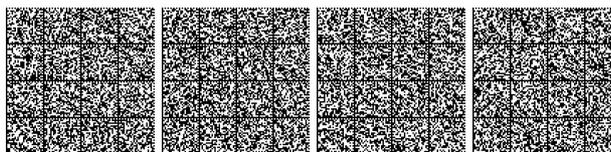
Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 100.905,00, in favore del CNR ISMAR (CF 80054330586), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del FIRST 2018, cap. 7245, PG 01, destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale di cui al decreto ministeriale di riparto n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-310, e al decreto direttoriale di impegno n. 7632 del 12 maggio 2020 reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo e del Ministero della salute, reg. n. 1921

AVVERTENZA:

Il decreto e relativi allegati, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A03816
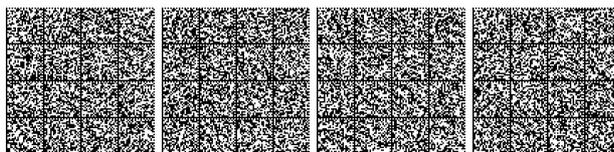
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2021.

Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia per l'anno di imposta 2020.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i commi da 559 a 572, che istituiscono l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

Visto il comma 565, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia;

Visto l'art. 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al principio di territorialità dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia applicabile alla fornitura di beni e alle prestazioni di servizi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Considerata la necessità di avvalersi, per la trasmissione della dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello, allegato al presente decreto, di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), per l'anno d'imposta 2020, di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, da presentare entro il 30 giugno 2021.

Art. 2.

Composizione del modello

1. Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, predisposto per l'anno d'imposta 2020 secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, è composto da:

a. il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b. i quadri A e Z.

Art. 3.

Modalità di indicazione degli importi

1. Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Art. 4.

Presentazione della dichiarazione in formato cartaceo

1. Il modello di dichiarazione è disponibile in versione pdf editabile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze http://www.finanze.gov.it/

2. È altresì autorizzato l'utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello di cui al precedente comma 1 e rechi l'indicazione del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. La dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ILCCI 2020», indirizzata all'ufficio tributi del comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia.

4. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.
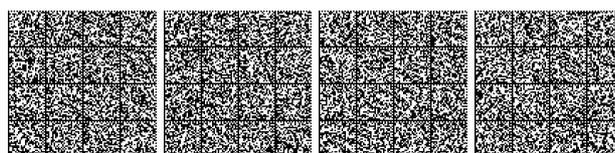
Art. 5.

Presentazione della dichiarazione in modalità telematica

1. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'economia delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 6.

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione al comune di Campione d'Italia. Il comune di Campione d'Italia è Titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte del Comune di Campione d'Italia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione ILCCI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: FRANCO

ALLEGATO

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

Periodo d'imposta 2020

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Istruzioni generali

Il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) può essere presentato in modalità cartacea o in modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I soggetti privi di Codice Fiscale e tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi all'ILCCI ai sensi dell'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, presentano la dichiarazione in modalità cartacea.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea, è utilizzato il modello disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. Area "Fiscalità regionale e locale" alla voce "Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia". Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello presente sul sito www.finanze.gov.it.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica il contribuente o la persona incaricata alla presentazione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, utilizza l'apposita applicazione gestita dal Ministero dell'Economia e delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).

L'applicazione consente la compilazione, la trasmissione, la memorizzazione e la messa a disposizione del Comune di Campione d'Italia delle dichiarazioni telematiche dell'ILCCI. L'accesso all'applicazione è effettuato attraverso l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate che si occupa della fase di autenticazione degli utenti.

La dichiarazione presenta un frontespizio con i dati del contribuente ed eventualmente del dichiarante/rappresentante o intermediario e, successivamente, i quadri dichiarativi. La dichiarazione telematica verrà compilata tramite form web, strutturato con i medesimi campi del modello cartaceo.

Riferimenti normativi

L'imposta locale sul consumo (ILCCI) è stata introdotta dall'articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), in seguito alla emanazione della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019. Le regole di funzionamento dell'imposta sono dettate dal Decreto del Ministro dell'economa e delle Finanze 16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2021.

La citata direttiva (UE) n. 2019/475, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ha previsto l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa, mantenendo nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di appli-

cazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il considerando 3 della direttiva (UE) n. 2019/475 evidenzia, in proposito, che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell'IVA, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia. Il medesimo considerando sottolinea, altresì, che tale parità è garantita attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) si applica dal 1° gennaio 2020.

Sono assoggettate all'ILCCI le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del comune di Campione d'Italia da operatori economici, nell'esercizio di impresa arte o professione, nei confronti di consumatori finali. Per tali operazioni deve essere presentata la presente dichiarazione.

Sono, inoltre, assoggettate all'imposta sul consumo le importazioni nel territorio del Comune di beni provenienti da paesi terzi e l'introduzione nel territorio del Comune di beni provenienti dall'unione europea, destinati al consumo finale nel territorio del Comune. Per tali operazioni l'imposta si applica in sede doganale e non deve essere presentata la dichiarazione.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni territorialmente rilevanti nel comune di Campione d'Italia il DM 16 dicembre 2020 individua i criteri di territorialità applicabili, in particolare, all'articolo 6 (Luogo della fornitura di beni), articolo 13 (Luogo delle prestazioni di servizi), articolo 15 (forniture di beni a viaggiatori non residenti), articolo 16 (operazioni escluse).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si considerano rilevanti a Campione d'Italia le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento e le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del DM 16 dicembre 2020, per le prestazioni relative ad immobili ubicati nel comune di Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

L'ILCCI è un'imposta monofase che gli operatori economici applicano solo nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei consumatori finali. L'imposta non deve quindi essere applicata nel caso di forniture di beni e servizi ad altri operatori economici che utilizzano i beni e i servizi acquistati per lo svolgimento di attività d'impresa, arte e professione. Sono considerati consumatori finali: i) i soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione; ii) gli operatori economici che pongono in essere le operazioni "escluse" da tassazione, individuate dall'articolo 16 del DM in analogia con le operazioni escluse da escluse dall'IVA svizzera in base all'articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 (e, in gran parte, con le operazioni esenti da IVA ai sensi degli articoli da 132 a 136 della direttiva 2006/112/CE). Questi ultimi soggetti, poiché non addebitano l'imposta ai propri clienti, sopportano l'onere economico dell'ILCCI sui beni e servizi acquistati per effettuare tali operazioni "escluse", in linea con quanto avviene in ambito IVA per i soggetti che pongono in essere le operazioni esenti da imposta, i quali non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per fini privati sia per fini economici, l'ILCCI si applica sul cinquanta per cento del corrispettivo o sulla percentuale di corrispettivo corrispondente all' utilizzo dei beni e dei servizi per fini privati dichiarata dall'acquirente. Analogo criterio si applica nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per le operazioni escluse da ILCCI sia per operazioni soggette all'imposta.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, effettuano nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'ILCCI ai sensi dell'articolo 16 del Decreto del Ministro dell'economa e delle Finanze 16 dicembre 2020, nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d'Italia.

Nel caso di operazioni straordinarie che abbiano comportato l'estinzione della società dante causa, (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante), la società avente causa (società risultante dalla trasformazione: società conferitaria, incorporante, ecc.) presenta:

- per conto delle società dante causa, la dichiarazione relativa alle operazioni da quest'ultima compiute fino al momento di decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione. In questa dichiarazione indica, nella sezione relativa al dichiarante, i propri dati e, nella sezione relativa al contribuente, i dati relativi alla società dante causa;
- la dichiarazione relativa alle operazioni da essa effettuate, comprese quelle a far data dal momento della decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione.

La dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

Quando deve essere presentata la dichiarazione

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni relative alle forniture di beni e/o alle prestazioni di servizi dai soggetti passivi d'imposta nel Comune di Campione d'Italia (articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 24 DM 16 dicembre 2020).

Pertanto, per le operazioni effettuate nel 2020, la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2021.

In caso di presentazione della dichiarazione successivamente alla data del 30 giugno 2021, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020.

Sanzioni amministrative

L'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020 prevedono che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Struttura del modello

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI 2021, relativo all'imposta 2020, è costituito da:
1) il frontespizio;
2) due quadri dichiarativi: quadro A; quadro Z.

Frontespizio

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente e, in particolare, il codice fiscale del contribuente, i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica. Se il contribuente non è in possesso di un codice fiscale italiano indica il codice identificativo di cui è eventualmente munito e presenta la dichiarazione in formato cartaceo.
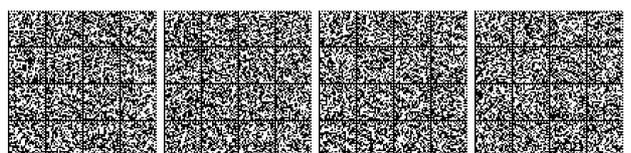
Con la presentazione della dichiarazione il contribuente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Sezione **Tipologia di dichiarazione**:

- Al fine di individuare correttamente la tipologia della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva), nell'ambito di uno stesso anno di imposta e dello stesso codice fiscale del contribuente, occorre compilare il campo denominato "Tipologia dichiarazione" nel modo seguente:
  – N - Nuova dichiarazione;
  – S - Dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione Nuova

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore "N".

Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del contribuente), la dichiarazione in cui è indicato il valore "N" non è considerata valida.

Dichiarazione Sostitutiva

In caso di una dichiarazione sostitutiva il campo deve assumere il valore "S".

Nel caso in cui si debba ritrasmettere (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente comunicati, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Una dichiarazione di tipo "S" è considerata valida solo se (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) è già stata presentata una dichiarazione di tipo "N" o almeno una di tipo "S".

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno 2021, entro il termine per l'esercizio del potere di accertamento da parte del comune di Campione d'Italia. Sarà compito del comune accertare se la dichiarazione è stata trasmessa nei termini di legge.

Sezione **Dati del contribuente**:

- Questa sezione deve essere sempre compilata.
- I codici identificativi "Partita IVA", "Codice Eori", "n. iscrizione Registro delle imprese", "n. iscrizione Albo o Registro professionale" sono compilati dai soggetti residenti in Italia o identificati ai fini IVA in Italia. I soggetti che non sono in possesso di tali codici identificativi compilano il campo "Soggetto non residente" indicando il codice attribuito dallo Stato di residenza o di stabilimento ai fini dello svolgimento dell'attività economica.
- Da parte dei soggetti residenti o identificati ai fini IVA in Italia, almeno uno dei campi "Partita IVA", "Codice Eori", "iscrizione Registro delle imprese", n. iscrizione Albo o registro professionale" deve essere compilato.
- Qualora il contribuente disponga di Partita IVA, deve essere compilato il campo "Partita IVA".
- Il campo "Codice fiscale" deve essere sempre compilato dai soggetti che ne sono in possesso.
- È possibile l'inserimento di partite IVA o codici fiscali riferiti a soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie.
- Il campo "Codice attività" deve essere sempre compilato e deve essere desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.
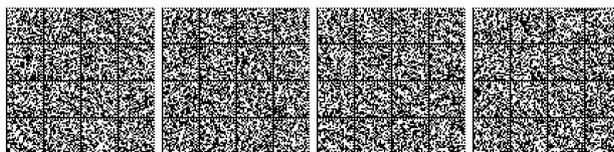
Sezione **Persone fisiche**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è una persona fisica.
- I campi "Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Sesso", "Comune (o Stato estero) di nascita", devono essere compilati.
- Il campo "Provincia" deve essere valorizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui sia stato indicato un Comune di nascita italiano.
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato.
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia" devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".

Sezione **Soggetti diversi dalle persone fisiche**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è diverso da una persona fisica.
- Tutti i campi devono essere compilati ("Denominazione sociale" compilata in alternativa a "Ragione sociale" e viceversa).
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato.
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia" devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".

Sezione **Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) è diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione e non è un intermediario.
- La sezione deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
- Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. Verrà effettuato un controllo di congruenza tra i dati associati al "Codice fiscale del sottoscrittore" e quelli compilati nella stessa sezione: in caso di mancata congruenza la dichiarazione non è ritenuta valida.
- Sui tutti i campi (tranne per il "Codice Carica") verranno effettuati controlli formali del dato e qualora il controllo non abbia un riscontro positivo la dichiarazione non è considerata valida.
- Il campo "Codice Carica" avrà un set di valori predefinito, riportato nella seguente tabella.
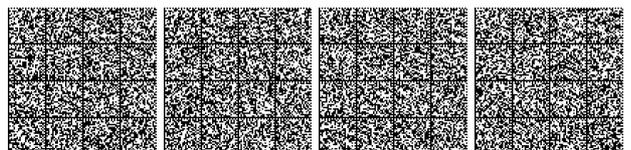
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA	
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

Sezione **Firma della dichiarazione**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata.
- Il campo "Firma" è obbligatorio e deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte del dichiarante (Contribuente, Rappresentante, ecc., Intermediario).
- Il campo "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" non è obbligatorio.
- Il campo deve essere compilato per chiedere che l'eventuale invito del comune di Campione d'Italia a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'eventuale richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata.

Sezione **Impegno alla presentazione telematica**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 [a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze].
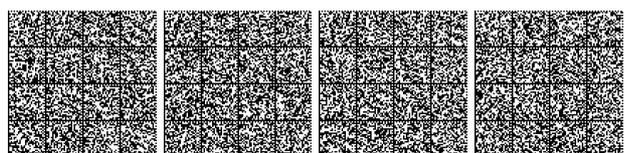
Sezione **Riservato all'intermediario**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario.
- Tutti i campi devono essere compilati.
- Il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Si ricorda che la dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

QUADRO A
Forniture di beni e servizi

Il quadro A deve essere compilato indicando il totale dell'imponibile relativo alle operazioni effettuate nel 2020 e il totale dell'imposta dovuta.

Ai sensi dall'articolo 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, nella compilazione dei campi **totale imponibile** e **totale imposta** non si deve tener conto delle operazioni per le quali il contribuente abbia subito dal proprio fornitore la rivalsa dell'IVA in uno Stato membro della UE o in Svizzera, in relazione ai beni e ai servizi acquistati per effettuare le operazioni assoggettabili all'ILCCI.

Il quadro deve, quindi, indicare esclusivamente il totale dell'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'ILCCI, che non risultino gravate dall'onere economico dell'IVA pagata a monte.

Le operazioni rilevanti ai fini della compilazione del presente quadro devono risultare dalla contabilità tenuta dal contribuente ai fini della tassazione del reddito.

Per l'anno 2020, qualora sulla base di tale documentazione non risulti l'ammontare delle operazioni da assoggettare a ILCCI, l'imposta locale è determinata dal contribuente sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attività esercitata.

Le operazioni che rilevano ai fini dell'ILCCI sono costituite:
- forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini non commerciali (operazioni verso soggetti che non svolgono attività d'impresa arte o professione o che non usano i beni e i servizi per l'esercizio di tali attività).
- forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per operazioni escluse da ILCCI (forniture verso soggetti che effettuano operazioni escluse da ILCCI ex art. 16 del DM 16 dicembre 2020).
- forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini promiscui di cui all'articolo 20, comma 3, del DM 16 dicembre 2020 (forniture a soggetti che utilizzano i beni e servizi sia per operazioni escluse dall'ILCCI o per fini privati sia per operazioni soggette all'ILCCI). In tal caso la base imponibile è costituita dal cinquanta per cento del corrispettivo o dalla diversa percentuale indicata dall'acquirente in relazione all'effettivo utilizzo del bene o del servizio per operazioni soggette all'imposta.

QUADRO Z
Versamenti

Il quadro deve contenere il totale dei versamenti effettuati.

Per le operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020, l'ILLCI dovuta è versata in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Il versamento non è dovuto se il relativo ammontare è inferiore a cinque euro.
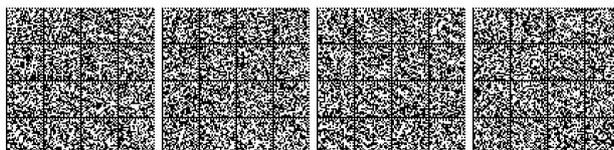
IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

Periodo d'imposta 2020

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Dipartimento delle Finanze fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni ILCCI e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verranno trattati:
– dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze;
– dall'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione.
I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa al Comune di Campione d'Italia per le sue finalità istituzionali.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di imposta locale di consumo di Campione d'Italia. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni ILCCI al Comune di campione d'Italia (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella dichiarazione ILLCI, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE n. 2016/679, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, con sede in Roma, via dei Normanni n. 5 – 00184, relativamente alla fase di acquisizione, memorizzazione, trasmissione e messa a disposizione della dichiarazione al Comune di Campione d'Italia.
Il Comune di Campione d'Italia è titolare del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni.

Responsabili del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso al Comune di Campione d'Italia. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è:
e-mail: *responsabileprotezionedati@mef.gov.it*

Diritti dell'interessato

I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: *responsabileprotezionedati@mef.gov.it*, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma.
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo *www.garanteprivacy.it.*

Consenso

La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l'espressione del consenso da parte degli interessati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

Periodo d'imposta 2020

STAMPA CANCELLA DATI

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA | Codice Eori

N iscrizione Registro delle imprese

N. iscrizione Albo o Registro professionale

Codice fiscale | Codice attività

Soggetto non residente privo di codice fiscale (campo presente solo nel modello cartaeo)

Indirizzo di posta elettronica | Telefono

PERSONE FISICHE

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) F M

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA — Via/Piazza | N. civico | C.A.P. — Comune | Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO STATO ESTERO — Stato estero

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Denominazione o Ragione sociale

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA — Via/Piazza | N. civico | C.A.P. — Comune | Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO STATO ESTERO — Stato estero

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) F M

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale intermediario | N. iscrizione all'albo del CAF

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

CODICE FISCALE

QUADRO A – Forniture di beni e servizi

STAMPA | CANCELLA DATI

QUADRO A Forniture di beni e servizi		Totale imponibile	Totale imposta
	Operazioni effettuate e determinazione dell'ILCCI	1 ,00	2 ,00

QUADRO Z – Versamenti

QUADRO Z Versamenti		Totale
	Versamenti	,00

21A03869

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 giugno 2021.

Ulteriore proroga del termine stabilito dall'art. 2 del decreto n. 18321 del 9 agosto 2012, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1235 della commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 221647 del 13 maggio 2021 che proroga il termine stabilito dal decreto ministeriale n. 42241/2021 dal 15 maggio al 15 giugno 2021;

Considerata l'adozione del fascicolo aziendale in modalità grafica da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che ha comportato il riposizionamento dei limiti catastali con conseguente ridefinizione della consistenza territoriale per ciascuna azienda agricola;

Considerato che la nuova consistenza territoriale riportata nei fascicoli aziendali in modalità grafica potrebbe determinare disallineamenti con i dati presenti nella notifica di attività biologica, impedendo di fatto l'inserimento nel Sistema informativo biologico - SIB delle informazioni previsionali riguardanti i programmi annuali di produzione;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione in relazione alle problematiche tecniche sopra evidenziate;

Preso atto della nota AGEA-COORD-Prot. n. 42318 del 10 giugno 2021, con la quale si dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto PAC 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 15 giugno al 20 luglio 2021;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 22164 del 13 maggio 2021, é prorogato dal 15 giugno al 20 luglio 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2021

Il Capo del Dipartimento: ABATE

21A03850

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dibaselab» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/672/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 131/2020 del 27 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 dell'8 ottobre 2020 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DIBASELAB (colecalciferolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 febbraio 2021 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Dibaselab» (colecalciferolo) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045440017;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIBASELAB (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«1000 U.I. capsula rigida» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045440017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dibaselab» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03802

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dibase» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/674/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-

ficazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 381/2017 del 12 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2017 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DIBASE (colecalciferolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 036635100, 036635112 e 036635124;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIBASE (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100.000 ui/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036635100 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«100.000 ui/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036635112 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«300.000 ui/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036635124 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021
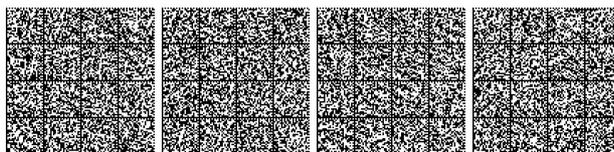
Il direttore generale: MAGRINI

21A03803

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efexor» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/675/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 377 del 22 maggio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019, con la quale la società GMM Farma s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Efexor» (venlafaxina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 9 aprile 2021 con la quale la società GMM Farma s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Efexor» (venlafaxina), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 047387016;

Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFEXOR (venlafaxina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 047387016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,29.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efexor» (venlafaxina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03804

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Femara» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/676/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 167 dell'11 marzo 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 77 del 1° aprile 2019, con la quale la società GMM Farma s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Femara» (letrozolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2021 con la quale la società GMM Farma s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Femara» (letrozolo), relativamente alle confezioni avente codice A.I.C. n. 047270020;

Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEMARA (letrozolo) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047270020 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 45,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,28.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Femara» (letrozolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03805

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dibase» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/677/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 97/2020 del 3 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto 2020 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 febbraio 2021 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 036635136, 036635148 e 036635151;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIBASE (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 036635136 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«100.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 036635148 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«100.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 036635151 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03806

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dibase» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/679/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 130/2020 del 27 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 dell'8 ottobre 2020 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 febbraio 2021 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 036635163 e 036635175;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIBASE (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«2.000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 036635163 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«6.000 U.I. capsule rigide» 4 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 036635175 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dibase» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03807

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xalatan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/684/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 420 dell'11 giugno 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 163 del 13 luglio 2019, con la quale la società GMM Farma s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xalatan» (latanoprost) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2021 con la quale la società GMM Farma s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Xalatan» (latanoprost), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 046107037;

Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XALATAN (latanoprost) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 046107037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,21.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xalatan» (latanoprost) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03808
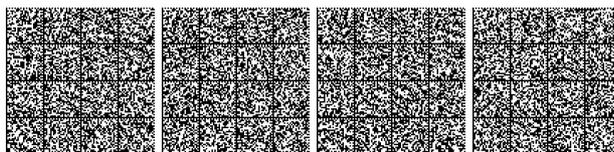
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina Altan»

Estratto determina n. 687/2021 del 10 giugno 2021

Medicinale: NIMODIPINA ALTAN.

Titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited.

Confezioni:

«0,2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 049237011 (in base 10);

«0,2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 049237023 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: nimodipina;

eccipienti:

etanolo (96%);

macrogol 400;

acido citrico anidro;

citrato di sodio;

acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo: Union Quimico Farmaceutica, S.A. (Uquifa S.A.) Poligon Industrial Moli De Les Planes - Font De Bocs s/n, C-35, Km 57, Sant Celoni Cataluña 08470 Spagna;

produttore/i del prodotto finito, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti: laboratorio reig jofré, s.a. gran capitán 10 - Sant Joan Despí, Cataluña 08970 Spagna.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del deterioramento neurologico causato da vasospasmo cerebrale indotto da emorragia subaracnoidea di origine aneurismatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nimodipina Altan» (nimodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03809

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Pharmathen»

Estratto determina n. 689/2021 del 10 giugno 2021

Medicinale: FINGOLIMOD PHARMATHEN.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047888019 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047888021 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: fingolimod (come cloridrato);

eccipienti:

fosfato tricalcico;

acido stearico;

involucro della capsula:

gelatina;

biossido di titanio (E 171);

ossido di ferro giallo (E 172);

inchiostro:

gommalacca;

ossido di ferro nero (E 172);

ossido di ferro giallo (E172).

Produttori del principio attivo: Maprimed S.A. Coronel Prudencio Murguiondo 2011 - C1440CNS, Buenos Aires, Argentina.

Produzione: Pharmathen International S.A - Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi, Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion str. Pallini, Attiki 15351 Grecia.

Controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi, Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion str. Pallini, Attiki 15351 Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

«Fingolimod Pharmathen» è indicato in monoterapia, come farmaco *disease modifying* (modificante la malattia), nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di dieci anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia modificante la malattia;

oppure:

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con una o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Pharmathen» (fingolimod) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03810

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto: con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo ad aprile 2021, è pari a: 103,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

21A03924

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 60/21/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 3 febbraio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006869/COM-L-191 del 14 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 60/21/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 3 febbraio 2021, concernente l'approvazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per le pensioni decorrenti nell'anno 2021.

21A03817

Approvazione della delibera n. 113/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 maggio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006963/CONS-L-108 del 16 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 113/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 27 maggio 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 46,51 *pro-capite*.

21A03818

Approvazione della delibera n. 341 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006868/AVV-L-173 del 14 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 341, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 81,52 *pro-capite*.

21A03819
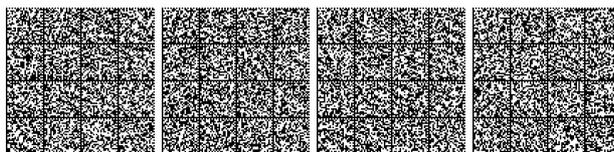
Definizione di un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Si rende noto che in data 18 maggio 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx

21A03828

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-152) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00